



**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE  
E I SERVIZI IN ECONOMIA**

**Approvato con deliberazione n° 21 Consiglio Comunale in data 27.9.2012**

## **TITOLO I – PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure per l'acquisizione di lavori, di beni e di servizi in economia, in attuazione delle previsioni di cui:
  - a) all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»);
  - b) all'art. 204 del Codice – acquisizione in economia di lavori concernenti i beni mobili e immobili, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale compresi gli scavi archeologici;
  - c) all'articolo 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - d) al capo III del titolo VIII ed al capo II del titolo IX della parte II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito semplicemente «Regolamento di esecuzione»);
  - e) agli articoli 329 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010;
  - f) all'art. 267 del DPR n. 207/2010 – servizi attinenti l'ingegneria ed architettura inferiori a 100.000,00 euro.
2. Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione per perseguire un accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa.
3. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia ai principi generali di cui al precedente comma e alle norme civili in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.
4. Prevalgono in ogni caso sulle norme del presente regolamento le disposizioni legislative che per l'acquisizione in economia di beni e servizi impongono un obbligo specifico di ricorso al mercato elettronico, a Consip S.p.a. o ad altre centrali di committenza.

### **Art. 2 - Definizioni e limiti di importo**

1. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.
2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, valutato dal Responsabile del Procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresi i costi relativi alla sicurezza ed eventuali forme di opzione o rinnovo del contratto.<sup>1</sup>
3. Le soglie di importo massime per le quali è ammissibile il ricorso alle procedure in economia sono quelle previste dalla normativa vigente.<sup>2</sup> Tali importi sono automaticamente adeguati nel presente regolamento dalle relative disposizioni di modifica.

---

<sup>1</sup> Art. 29 del Codice

<sup>2</sup> Art. 125, comma 9, del Codice

4. Le ulteriori soglie stabilite dal presente regolamento, che costituiscono limiti interni all'Amministrazione, come pure l'elencazione delle acquisizioni di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 sono modificabili con provvedimento dell'organo esecutivo per mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione.
5. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui ai commi precedenti o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario;
  - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2. Sono in amministrazione diretta le prestazioni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguite dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, già nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

## **TITOLO II – INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

### **Art. 4 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia sino all'importo di euro 200.000,00 i seguenti lavori :
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
    - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
    - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
    - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
    - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - c) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali

non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza, specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;

- d) nel caso di inadempimento dell'esecutore del contratto ai sensi dell'art. 146 e dell'art. 224 del Regolamento di esecuzione;
  - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
  - f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
  - k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, sino all'importo di euro 200.000,00, i lavori relativi ad interventi di manutenzione di opere o impianti di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzati di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
  - b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
  - d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi

nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

- e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

5. I lavori sopra indicati possono essere eseguiti in amministrazione diretta esclusivamente sino all'importo di euro 50.000,00.

### **Art. 5 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 200.000,00 euro, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) acquisto di mobili, arredi, suppellettili e attrezzi, nonché attrezzature per gli uffici e servizi comunali. Rientrano nei beni di cui sopra, a titolo esemplificativo:
  - mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
  - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) libri di testo scolastici acquistati nell'interesse delle famiglie e degli studenti della scuola dell'obbligo;
- d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, carburanti e altro materiale di consumo, pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- g) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- j) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

- k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
  - o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
  - p) bandiere, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, materiale e attrezzatura per il servizio postale e altri valori bollati;
  - r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717/1949;
  - s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
  - t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
  - v) acquisti funerari con oneri a carico del Comune;
  - w) forniture da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - x) forniture di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori e alla prestazione di servizi previsti nel presente regolamento.

#### **Art. 6 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 200.000,00 euro, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti per gli uffici e servizi comunali;
  - b) servizi di trasloco e di trasporto di qualunque genere, compreso il trasporto scolastico, l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
  - c) servizi di telecomunicazione;
  - d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti

assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

- e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- i) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico e servizi di outsourcing e affini di qualunque genere;
- j) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14 del Codice, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206 nonché servizi di pulizia di biancheria e vestiario;
- l) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- m) servizi ambientali, eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- o) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi e servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto o analoghi;
- p) servizi sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile (progetto giovani), servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature,

l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

- u) servizi cimiteriali con oneri a carico del Comune;
  - v) servizi di noleggio di qualunque genere;
  - w) servizi da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - x) servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - y) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
  - z) servizi di qualsiasi genere per la protezione civile comunale;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo precedente;
  - b) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - d) servizi legali, cui si applicano altresì le disposizioni speciali dell'articolo 20;
  - e) servizi tecnici di cui all'articolo 21 alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - f) servizi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia previsti dal presente regolamento.

### **TITOLO III - I SOGGETTI**

#### **Art. 7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia**

1. L'amministrazione opera a mezzo di un responsabile del procedimento, di norma coincidente con il Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e regolamentari vigenti nell'ente.
2. Il Responsabile del Servizio, per categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento, può avvalersi di un altro dipendente del proprio servizio quale responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del Servizio;
3. Il Responsabile del Servizio garantisce la coerenza delle acquisizioni con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e del rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 comma 2.



### **Art. 8 - Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore lavori**

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento.<sup>3</sup>
2. In caso di carenza in organico di personale adeguato ai compiti di cui al comma precedente, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'Amministrazione può provvedere alla nomina di un direttore dei lavori o di un direttore di esecuzione del contratto, anche esterno all'Amministrazione.<sup>4</sup>

### **Art. 9 - Elenchi di operatori economici**

1. E' facoltà dell'Amministrazione predisporre, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 332 del Regolamento di esecuzione, elenchi di operatori economici dotati dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.
2. La predisposizione dei predetti elenchi è effettuata preferibilmente in forma associata mediante appositi accordi fra Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche avvalendosi di organismi associativi di cui si fa parte, ovvero utilizzando elenchi di altra Amministrazione.
3. L'iscrizione dell'operatore economico nei predetti elenchi assolve l'obbligo di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando peraltro impregiudicata la facoltà di verifica in ogni momento da parte dell'Amministrazione.
4. Le modalità di formazione ed aggiornamento, almeno annuale, degli elenchi sono demandati a provvedimento organizzativo della Giunta Comunale nel rispetto delle seguenti indicazioni:
  - a) iscrizione ed aggiornamento avvengono con la collaborazione dei soggetti interessati;
  - b) fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le modalità sono uniche per tutti i servizi comunali e non sono inoltre ammessi elenchi separati per la stessa tipologia di prestazione;
  - c) l'iscrizione potrà avvenire in qualsiasi momento, si perfeziona con il silenzio assenso e decade decorso il termine di validità stabilito qualora non rinnovata per tempo;
  - d) le modalità di formazione e gestione degli elenchi sono improntate a massima trasparenza e pubblicità.

## **TITOLO IV – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

### **Art. 10 - Interventi in amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento opera con il personale dipendente, ovvero con personale straordinario comunque a disposizione.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'intervento.

<sup>3</sup> Art. 272, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

<sup>4</sup> Art. art. 91, comma 2, del codice per i lavori e art. 300, comma 4, del Regolamento di esecuzione per servizi e forniture.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 11 - Affidamento diretto**

1. Per le acquisizioni di importo stimato inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, disposto con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio a seguito di trattativa diretta.
2. In caso di affidamento diretto il Responsabile del Servizio attesta, in sede di provvedimento di affidamento, che il prezzo negoziato è congruo ed è vantaggioso per l'Amministrazione.
3. Nell'attività di verifica della congruità può avvalersi di listini o prezzari pubblici ovvero di prezzi desunti da procedure concorsuali recenti, anche di altre Amministrazioni, ovvero delle convenzioni CONSIP S.p.a. vigenti.<sup>5</sup>
4. Resta impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento:
  - a) di procedere all'affidamento diretto previa verifica della convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione;
  - b) di procedere all'affidamento con la procedura negoziata di cui al successivo articolo in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica e in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio specificato con la determinazione a contrattare.

#### **Art. 12 – Affidamento con procedura negoziata**

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui al precedente articolo il responsabile del procedimento opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata con una o più delle seguenti modalità:
  - a) indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
  - b) indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on line per un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
  - c) utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell'art. 332 del Regolamento di esecuzione, nel rispetto del principio di rotazione così come definito al comma successivo;
  - d) consultazione informale di soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.
3. Il criterio di rotazione di cui all'art. 125 commi 8 e 11 del Codice si intende rispettato quando, con riferimento ad acquisizione analoga effettuata in precedenza i soggetti invitati variano per almeno il 60%. Tale percentuale peraltro può essere ridotta qualora la specificità dei lavori/forniture/servizi sia tale da limitare il numero di imprese idonee ad un numero

---

<sup>5</sup> Art. 332, primo comma, del Regolamento di esecuzione.

insufficiente a garantire il rispetto del numero minimo di invitati previsto.

4. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
  - a. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b. quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore di servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
  - c. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.

### **Art. 13 – Criteri di scelta dell'affidatario**

1. La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;
  - b) in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti di progetto e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. In tutti i casi in cui l'offerta dell'affidatario venisse ritenuta anormalmente bassa, la valutazione dell'anomalia verrà effettuata ai sensi della vigente normativa.

### **Art. 14 - Atti e documenti della procedura**

1. L'affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da determinazione a contrattare, da obblighi di comunicazione né dall'obbligo di post informazione di cui all'art. 331 terzo comma del Regolamento di esecuzione. Con il provvedimento di affidamento si deve dare atto della procedura seguita per l'individuazione dell'affidatario, del rispetto delle norme che lo regolano e devono essere evidenziati gli elementi essenziali del contratto che si intende stipulare.
2. La procedura negoziata di cui all'articolo 12 è preceduta da determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo di legge:<sup>6</sup>
  - a) l'approvazione del progetto di acquisizione del lavoro, del servizio o del bene e relativi allegati, qualora non disposta con precedente provvedimento, o del preventivo di spesa per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di scarsa rilevanza tecnica;
  - b) l'approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell'art. 334 del Regolamento di esecuzione in caso di servizi e forniture, e nel rispetto dell'art. 173 nel caso di affidamento di lavori;

---

<sup>6</sup> a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

- c) il Codice Identificativo di Gara<sup>7</sup>, qualora necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
  - d) il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici<sup>8</sup>, qualora necessario;
  - e) le motivazioni del mancato ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP Spa<sup>9</sup>;
  - f) la designazione del Responsabile del Procedimento qualora non coincida con il Responsabile del Servizio.
3. La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica *ovvero* utilizzando forme di mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento di esecuzione.
  4. Nel caso di offerta al massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento assistito da due testimoni, mentre nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una commissione di gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice.
  5. L'apertura delle offerte è effettuata in seduta pubblica. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che è trasmesso al Responsabile del Servizio per l'aggiudicazione definitiva che diventa esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile.<sup>10</sup>
  6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito web comunale<sup>11</sup>.
  7. In virtù di quanto previsto agli articoli 121, comma 1, e 125, comma 14, del Codice, alla procedura negoziata si applicano le seguenti norme del Codice:
    - a) art. 11 commi 6, 7, 10, 10 bis;
    - b) art. 13, ed in particolare il comma 2 lett. b);
    - c) art. 68 secondo comma;
    - d) art. 73 comma 4;
    - e) art. 74 comma 3;
    - f) art. 79 comma 5.

### **Art. 15 – Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in economia i soggetti previsti dall'art. 34 del Codice dei Contratti. Nel caso di procedura negoziata ai sensi del precedente art. 12, il soggetto invitato alla gara può concorrere in associazione anche con un soggetto non invitato.<sup>12</sup>
2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

<sup>7</sup> Art. 3, comma 1, deliberazione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006

<sup>8</sup> Art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3

<sup>9</sup> Art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

<sup>10</sup> Nell'acquisizione in economia non trova applicazione l'art. 11, comma 5, e l'art. 48, secondo comma, del Codice per effetto di quanto previsto dal successivo art. 15 del presente regolamento e dal senso dell'art. 332, comma 5, del Regolamento di esecuzione che recita: "5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario."

<sup>11</sup> Art. 173, comma 2, e art. 331 del Regolamento di esecuzione

<sup>12</sup> Art. 37, comma 12, del Codice

3. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 (Requisiti di ordine generale), 39 (Requisiti di idoneità professionale), 40 (Qualificazione per eseguire i lavori), 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi), 42 (Capacità tecnico professionale dei fornitori e prestatori di servizi), 90, comma 7, del Codice, è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'Amministrazione effettuerà i controlli sulle dichiarazioni sopra indicate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. Qualora dai controlli sopra indicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'affidatario decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti nel caso in cui dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni rese dall'affidatario del lavoro, servizio o fornitura risultassero dichiarazioni mendaci.
7. In caso di contratto al quale sia già stata data esecuzione, anche parziale, la valutazione circa l'utilizzo della predetta facoltà è rimessa al responsabile del procedimento.

#### **Art. 16 – Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento**

1. Per interventi di manutenzione di pronto intervento che per loro natura non sono predeterminabili per quantità e momento di esecuzione, è facoltà dell'Amministrazione stipulare contratti a misura per una durata ed un importo massimo predefiniti. L'importo del contratto è determinato tenuto conto delle voci di spesa storica più usuali o ricorrenti, per un periodo pari alla durata dell'atto da stipulare. L'importo così stabilito determina la soglia del contratto ai fini del rispetto delle procedure previste dal presente regolamento per la scelta dell'affidatario.
2. Il contratto è stipulato esclusivamente a misura sulla base di un elenco prezzi predefinito, per un periodo temporale predeterminato, comunque non superiore a due anni, ed entro un limite di spesa prefissato, non superiore a euro 10.000,00.
3. Stipulato il contratto, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

#### **Art. 17 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma precedente può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

#### **Art. 18 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, si applica l'art. 176 del Regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Art. 19 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza per l'attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 17 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 18 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 7, 17 e 18, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato con le procedure del precedente articolo secondo quanto indicato all'art. 176 del Regolamento di esecuzione.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E PER I SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA**

#### **Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. In deroga alla competenza attribuita al Responsabile del Procedimento, qualora i servizi legali riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
2. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi. Il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

#### **Art. 21 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici<sup>13</sup>**

1. I servizi tecnici sono così individuati:

---

<sup>13</sup> Vedi determine Autorità 4-2007 e 5-2010.

- a. Servizi tecnici di ingegneria ed architettura concernenti:
    - la redazione del progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento, nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
    - la direzione lavori, le attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
    - le analisi di laboratorio, le prove di carico;
    - il collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi funzionali necessari ai lavori;
  - b. Servizi tecnici di supporto ai compiti del responsabile unico del procedimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture;
  - c. Attività di verifica del progetto previste alla Parte II Tit. II capo II del Regolamento di esecuzione;
  - d. Altri servizi di cui l'allegato IIA, categoria 12 del Codice dei Contratti ed in particolare:
    - servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a);
    - collaudi statici e specialistici;
    - visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;
    - perizie di stima;
    - indagini ed accertamenti;
    - indagini geognostiche;
    - supporto agli atti di pianificazione comunque denominati;
    - servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale;
    - progettazione delle forniture e servizi;
    - servizio di direttore dell'esecuzione del contratto;
    - verifiche di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura o servizi;
2. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo è subordinato alla previa verifica delle condizioni che permettono il ricorso a soggetti esterni all'ente.<sup>14</sup>
  3. Gli affidamenti in economia dei servizi indicati al comma 1 sono ammessi sino alle seguenti soglie:
    - per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura indicati alla lettera a) sino all'importo di 100.000,00 euro;
    - per i servizi tecnici indicati alle lettere b), c) e d) sino all'importo di 200.000,00 euro.
  4. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo<sup>15</sup>.
  5. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a), di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 100.000,00 sono affidati con le modalità previste dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione.
  6. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere b), c), e d), di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 200.000,00, sono affidati con le modalità previste dai precedenti articoli 12, 13 e 14.

---

<sup>14</sup> V. es. art. 10, comma 7, art. 91, 120 comma 2-bis, 130, comma 2, del Codice e 48, primo comma, del Regolamento di esecuzione.

<sup>15</sup> Art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice

7. Le linee guida per l'affidamento dei servizi sopra indicati vengono di seguito indicate:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con riferimento a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione all'art. 267 per i servizi di cui al comma 1 lettera a), all'art. 216 per i collaudatori, all'art. 50 per i servizi di cui al comma 1 lettera c), e dal Codice dei Contratti agli artt. 41 e 42 per i servizi di cui al comma 1 lettera d);
  - b) possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora il responsabile abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
  - c) nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
    1. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
    2. ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
    3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
    4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
    5. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
8. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 7 lettera c), purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
9. Fatte salve motivate esigenze tecniche o connesse al risultato dell'attività amministrativa, ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 3 e 4 qualora:
- a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a euro 100.000,00;
  - b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
  - c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
10. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante pubblicazione all'Albo on line dell'ente per 15 giorni consecutivi.
11. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.



12. Gli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei servizi indicati al comma 1 lettera a) del presente articolo sono formati secondo quanto disposto dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione. Sarà facoltà del Responsabile Unico del Procedimento avvalersi se necessario di elenchi predisposti da altre amministrazioni anche secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del presente regolamento.
13. Per gli elenchi relativi ai servizi indicati al comma 1, lettere b), c) e d) si applica quanto disposto dall'art. 9.
14. Nel caso di affidamenti di progettazioni di cui al comma 1 lettera a) i progettisti devono essere muniti della polizza prevista dall'art. 111 del Codice e dall'art. 269 del Regolamento di esecuzione.
15. L'affidatario dei servizi previsti dal comma 1 lettera c) del presente articolo deve presentare la propria polizza professionale generale, integrata dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di esecuzione.
16. Per tutti gli altri servizi le garanzie potranno essere prestate secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

### **Art. 22– Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti di cui all'art. 11 sono esonerati dalla presentazione della cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del Codice.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.
3. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Resta salva la possibilità da parte del responsabile unico del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni ovvero delle polizze anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dell'acquisizione e il tipo di procedura di affidamento la renda opportuna.

### **Art. 23 – Stipulazione del contratto**

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori fino all'importo di 40.000,00 euro, il Responsabile del servizio comunica alla ditta l'avvenuta aggiudicazione, il corrispettivo, le modalità di esecuzione e pagamento e l'imputazione della spesa. Il contratto si intende stipulato, secondo l'uso del commercio, ad avvenuta ricezione da parte della ditta della comunicazione di cui sopra, fatta salva ogni altra forma prevista per legge.
2. L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra 40.000,00 e 200.000,00 euro si perfeziona con la sottoscrizione del contratto d'appalto redatto nella forma della scrittura privata<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Art. 334, comma 2, del Regolamento di esecuzione

3. L'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 200.000,00 euro e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 40.000,00 si perfeziona con la stipulazione del contratto d'appalto nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

#### **Art. 24 – Adeguamento prezzi**

1. Per le acquisizioni eseguite in economia non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile.
2. In deroga a quanto indicato al precedente comma trovano applicazione nel caso di lavori il comma 4 e seguenti dell'art. 133 del Codice e nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture l'art. 115 del Codice<sup>17</sup>.

#### **Art. 25 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

#### **Art. 26 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori**

1. Per i lavori in economia di importo superiore a 40.000,00 euro, il Responsabile del procedimento o, se nominato, il direttore dei lavori, provvede all'annotazione dei lavori nel libretto delle misure, all'emissione degli eventuali stati di avanzamento, all'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell'appalto nonché alla redazione ed emissione del certificato di regolare esecuzione<sup>18</sup>. Il termine per disporre i pagamenti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni dalla data di emissione del certificato stesso ed è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C.
2. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro l'attestazione di regolare esecuzione e liquidazione del corrispettivo può avvenire mediante apposizione sulle fatture di spesa del visto attestante la regolarità della prestazione in rapporto alle condizioni contrattuali pattuite.
3. Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cottimo. Si applica l'art. 143 del Regolamento di esecuzione.
4. Qualora nel periodo temporale di vigenza del contratto la somma impegnata dovesse risultare insufficiente, è facoltà del Responsabile del procedimento proporre una perizia suppletiva per maggiori spese ai sensi dell'art. 177 del Regolamento di esecuzione.

#### **Art. 27 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei servizi e forniture**

---

<sup>17</sup> "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo".

<sup>18</sup> Articoli 203 e seguenti del Regolamento di esecuzione

1. Per i servizi e le forniture la contabilità è redatta in forma semplificata mediante accertamento della corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali pattuite, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura il visto di nulla osta alla liquidazione.
2. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione, ovvero dalla presentazione della documentazione fiscale se questa è successiva. La liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione del D.U.R.C.
3. Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cottimo. Si applica l'art. 337 del Regolamento di esecuzione.

#### **Art. 28 - Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, trova applicazione l'art. 177 del Regolamento di esecuzione. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00.
2. Sono altresì ammesse variazioni ed addizioni ai sensi dell'art. 132 del Codice e dell'art. 161 del Regolamento di esecuzione per i lavori, e varianti ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Codice e dell'art. 311 del Regolamento di esecuzione, per i servizi e le forniture.
3. La determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto avviene con modalità e forme previste dal Regolamento di esecuzione.

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 - Accertamento della regolare esecuzione**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a verifica di regolare esecuzione.
2. Per tutte le acquisizioni in economia cui si applica la contabilità semplificata la certificazione o attestazione di regolare esecuzione è sostituita dal visto del direttore lavori/responsabile dell'esecuzione sulla fattura a saldo delle prestazioni. Il visto è confermato dal Responsabile del procedimento qualora soggetto diverso dal direttore lavori/responsabile dell'esecuzione.

#### **Art. 30 – Mezzi di Tutela**

1. Sono applicabili ai contratti di cottimo i seguenti articoli del Codice dei Contratti:
  - a) Art. 134. Recesso
  - b) Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione *ovvero* in caso di perdita dei requisiti di qualificazione;
  - c) Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo;
  - d) Art. 239. Transazione;
  - e) Art. 240. Accordo bonario.

2. Trova in ogni caso applicazione l'art. 146 del Regolamento di esecuzione<sup>19</sup>, disposizione applicabile in via analogica anche per servizi e forniture. In tali casi i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione sono posti a carico dell'esecutore, anche avvalendosi dell'eventuale garanzia contrattuale o della rata a saldo.

### **Art. 31 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera che lo approva e successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio come previsto dall'art. 87, ultimo comma, del vigente Statuto comunale.
2. Dalla entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 28 giugno 2007 e successive modifiche.

---

<sup>19</sup> 1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.

## **INDICE**

### **TITOLO I – PRINCIPI**

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 – Definizioni e limiti di importo
- Articolo 3 – Modalità di esecuzione in economia

### **TITOLO II - INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

- Articolo 4 - Lavori in economia
- Articolo 5 - Forniture in economia
- Articolo 6 - Servizi in economia

### **TITOLO III - SOGGETTI**

- Articolo 7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia
- Articolo 8 - Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore lavori
- Articolo 9 – Elenchi di operatori economici

### **TITOLO IV - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

- Articolo 10 – Interventi in amministrazione diretta
- Articolo 11 – Affidamento diretto
- Articolo 12 – Affidamento con procedura negoziata
- Articolo 13 – Criteri di scelta dell'affidatario
- Articolo 14 – Atti e documenti della procedura
- Articolo 15 – Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture
- Articolo 16 – Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

- Articolo 17 – Interventi d'urgenza
- Articolo 18 – Lavori di somma urgenza
- Articolo 19 – Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza per l'attuazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E PER I SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA**

- Articolo 20 – Disposizioni speciali per i servizi legali
- Articolo 21 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

- Articolo 22 – Garanzie
- Articolo 23 – Stipulazione del contratto
- Articolo 24 – Adeguamento prezzi
- Articolo 25 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Articolo 26 – Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori
- Articolo 27 – Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei servizi e forniture
- Articolo 28 – Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante osuppletive

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 29 – Accertamento della regolare esecuzione

Articolo 30 – Mezzi di tutela

Articolo 31 – Entrata in vigore